



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Approvato con Delibera C.C. n. 44 del 13/09/2025

Indice:

Art. 1 – OGGETTO

Art. 2 – COMPETENZE

Art. 3 – COMPOSIZIONE

Art. 4 – ELEZIONI

Art. 5 – SEDUTE

Art. 6 – ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 7 – SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 8 – GIUNTA DEI RAGAZZI

Art. 9 – SURROGA DEI CONSIGLIERI

Art. 10 – COORDINAMENTO DEL PROGETTO

Art. 11 – MODALITA' DI VOTAZIONE

Art. 12 – COMMISSIONI CONSIGLIARI

Art. 13 – RAPPORTI TRA IL COMUNE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO

Art. 14 – MODIFICHE

Art. 15 – DATI PERSONALI E SENSIBILI

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Porto Viro, nel quadro di riferimento normativo e dei principi della Legge Regionale Veneto n. 18 del 20 maggio 2020 *“Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa.”* e della Delibera Giunta Regionale Veneto n. 1456 del 18 novembre 2022 *“Sostegno al progetto “Il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi: strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale” di cui alla Legge regionale 20 maggio 2020, n. 18. Approvazione linee guida e schema di accordo con ANCI Veneto.”*.

Art. 2 COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi (CCR) svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuovere la partecipazione dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
 - b) promuovere la conoscenza, da parte dei ragazzi, della Costituzione della Repubblica e dello Statuto del Veneto e delle rispettive funzioni istituzionali degli enti costituenti della Repubblica, nonché dell'attività e delle funzioni dell'ente locale e del rispettivo Statuto;
 - c) promuovere l'informazione rivolta ai ragazzi;
 - d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
 - e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi in ambito locale.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla Giunta del Comune di Porto Viro e, su richiesta, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per i ragazzi. In particolare, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L.R. n. 18/2020 può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:
 - a) Pubblica istruzione e servizi scolastici;
 - b) Tempo libero, sport e spettacolo;
 - c) Promozione all'educazione alla legalità;
 - d) Sicurezza stradale e circolazione;
 - e) Politica ambientale e urbanistica;
 - f) Iniziative culturali e sociali;
 - g) Solidarietà ed assistenza;
 - h) Rapporti con l'associazionismo.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni, in modo libero ed autonomo.

Art. 3 COMPOSIZIONE

1. Possono essere eletti quali consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi tutte le ragazze e i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Porto Viro;
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dal Sindaco e da 10 consiglieri e rimane in carica due (2) anni.
3. La decadenza del Sindaco non implica la decadenza del Vicesindaco e dell'intero Consiglio. In tal caso, il Sindaco verrà riletto all'interno del Consiglio e si procederà alla surroga del consigliere dimissionario a norma dell'art. 9 del presente regolamento.



4. Alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi potranno partecipare, con ruolo solamente consultivo, 5 studenti frequentanti la classe V delle Scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Porto Viro. Questi studenti saranno individuati dalle singole Scuole, dopo le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e i nominativi dovranno essere trasmessi al Consiglio appena nominato e al Comune di Porto Viro.

Art. 4 ELEZIONI

1. Nel mese di novembre di ogni due anni scolastici, vengono presentate, presso la direzione dell'Istituto Comprensivo di Porto Viro, le liste dei candidati al Consiglio.
2. Le liste dei candidati al Consiglio devono essere composte da non meno di 11 nominativi, con indicazione delle classi di appartenenza.
3. Le liste dei candidati al Consiglio devono essere preferibilmente omogenee, formate da candidati di ogni classe e sezione e rispettare l'alternanza di genere, stabilendo una percentuale massima per i candidati dello stesso sesso pari al 60% del totale.
4. Ogni lista dei candidati deve presentare, unitamente alla candidatura, un programma amministrativo.
5. La campagna elettorale inizierà dal primo lunedì del mese di dicembre e durerà per 14 giorni consecutivi, le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto, in un solo giorno, al 15° giorno successivo alla data di inizio della campagna elettorale dalle ore 08:30 alle ore 13:00. Il giorno delle elezioni è considerato giorno di silenzio elettorale.
6. Le liste e i diversi programmi amministrativi vengono presentati attraverso incontri, dibattiti, divulgazione di materiale stampato o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il proprio programma. I costi per la campagna elettorale di ogni singola lista non potranno superare la somma di € 100,00= e dovranno essere debitamente documentati all'insegnante tutor del progetto.
7. Gli elettori, individuati nel precedente art. 3, ricevono una (1) scheda per l'elezione dei Consiglieri e possono esprimere due (2) preferenze a favore di due (2) candidati appartenenti alla stessa lista, purché venga rispettata la parità di genere. Non è ammesso il voto disgiunto.
8. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e si devono concludere lo stesso giorno delle elezioni. Risultano eletti Consiglieri Comunali i primi 7 candidati aventi maggior numero di voti della lista maggiormente votata, più, proporzionalmente applicando il metodo D'Hont, i candidati Consiglieri delle altre liste per un totale di 11 eletti. Nel caso in cui due candidati, appartenenti alla medesima lista, dovessero raggiungere lo stesso numero di voti, risulterà eletto il più giovane di età.
9. I risultati dello scrutinio devono essere esposti all'albo della scuola, pubblicati all'albo online del Comune e nei siti internet dell'Istituto Comprensivo di Porto Viro e del Comune di Porto Viro.
10. Entro 45 giorni, con apposito atto, il Sindaco di Porto Viro proclama i Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi risultati eletti e provvede ad insediare il Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Porto Viro.

Art. 5 SEDUTE

Nella sua prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Porto Viro, il Consiglio dei Ragazzi dovrà procedere:

- a) alla elezione del Sindaco dei ragazzi, con le modalità previste dal successivo art. 7;



b) alla nomina della Giunta, con le modalità previste all'art. 8. Tra i membri della Giunta il Sindaco sceglie il Vicesindaco, con le modalità previste all'art. 7, punto 6.

1. Per le sedute successive, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, è convocato e presieduto dal Sindaco dei Ragazzi. Si riunisce di norma presso la Sala Consigliare o in ogni altra sede opportuna e funzionale che il Comune metterà a disposizione, almeno tre (3) volte l'anno.

2. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia al Sindaco del Comune di Porto Viro, che provvederà a darne avviso alla cittadinanza, almeno cinque (5) (DA VALUTARE LA TEMPISTICA) giorni prima della data fissata per il consiglio.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza più uno dei componenti il Consiglio, nel calcolo si computa anche il Sindaco dei Ragazzi, e si sospendono nel caso venga a mancare il numero legale.

4. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni ad eccezione del Sindaco del Comune di Porto Viro e di eventuali altri soggetti invitati per trattare specifici punti all'ordine del giorno.

5. Il Consiglio Comunale Ragazzi esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di propria competenza, di cui al citato articolo 2, comma 3, della L.R. Veneto n. 18/2020, attraverso l'adozione di deliberazioni, valide se adottate con i voti della maggioranza dei votanti.

6. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, sotto forma di proposte o pareri, sono sottoposte all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà alla valutazione delle richieste pervenute, all'attivazione di specifici tavoli tematici con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e alla convocazione di sedute congiunte dei due Consigli.

7. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sono verbalizzate dal docente tutor del progetto, che assiste alla seduta come Segretario verbalizzante.

8. I Consiglieri, che per qualsiasi impedimento fossero impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio, devono giustificare l'eventuale assenza alla seduta al Docente tutor. Dopo un numero pari a tre assenze ingiustificate, il Consigliere decade dalla carica e viene sostituito con le modalità previste all'art. 9.

9. Durante i lavori del Consiglio, i consiglieri possono intervenire, solo dopo aver chiesto la parola e, secondo il proprio turno, solo se autorizzati dal Sindaco dei Ragazzi che presiede la seduta.

Art. 6 ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Sono organi del Consiglio Comunale dei Ragazzi: Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e la Giunta dei Ragazzi

Art. 7 IL SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi viene eletto nella prima seduta del Consiglio, a scrutinio segreto, tra i consiglieri eletti. Risulterà eletto il consigliere che riceve almeno la maggioranza dei voti.

2. Il Sindaco rimane in carica per tutta la durata del Consiglio, nel caso in cui il Sindaco cessasse dal suo incarico prima della naturale scadenza prevista per il Consiglio, viene eletto un nuovo Sindaco con le modalità previste al precedente comma 1), il nuovo Sindaco rimarrà in carica per la durata residuale del Consiglio al cui interno è stato eletto. Per il periodo strettamente necessario per l'elezione del nuovo Sindaco dei Ragazzi, le funzioni sono assunte dal Vicesindaco.

3. Il Sindaco dei Ragazzi cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e, unitamente alla Giunta, svolge le funzioni eventualmente delegate dal Sindaco del Comune di Porto Viro, garantendo e tutelando l'esercizio effettivo delle prerogative dei Consiglieri comunali e degli Assessori.



4. Il Sindaco dei Ragazzi può rivolgersi direttamente, nelle forme più opportune, al Consiglio Comunale per questioni ritenute rilevanti.
5. Il Sindaco dei Ragazzi stila l'ordine del giorno, secondo gli spunti forniti dai Consiglieri e convoca le sedute del Consiglio e della Giunta dei Ragazzi.
6. Il Sindaco, tra i membri della Giunta, sceglie il Vicesindaco, che dovrà essere di genere diverso rispetto a quello del Sindaco. Il Vicesindaco sostituirà, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Sindaco nelle sue funzioni. In caso di dimissioni anticipate del Sindaco, il Vicesindaco assumerà le funzioni del Sindaco fino alle elezioni del nuovo Sindaco, come disciplinato dal precedente comma 2).

Art. 8 GIUNTA DEI RAGAZZI

1. La Giunta è nominata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi nella prima seduta, su proposta del Sindaco dei Ragazzi.
2. La Giunta è formata da un numero massimo di 4 assessori nominati tra i consiglieri, di cui uno con funzioni di Vicesindaco e dal Sindaco, che la convoca e la presiede.
3. Agli assessori saranno delegate, con apposito atto del Sindaco dei Ragazzi, le materie di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. Veneto n. 18/2020:
 - a) Pubblica istruzione e servizi scolastici;
 - b) Tempo libero, sport e spettacolo;
 - c) Promozione all'educazione alla legalità;
 - d) Sicurezza stradale e circolazione;
 - e) Politica ambientale e urbanistica;
 - f) Iniziative culturali e sociali;
 - g) Solidarietà ed assistenza;
 - h) Rapporti con l'associazionismo.
4. La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco dei Ragazzi, per attuare il programma amministrativo e adottare ogni azione necessaria a dare esecuzione alle decisioni adottate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.
5. La Giunta opera attraverso deliberazioni, assunte a maggioranza dei votanti e verbalizzate dall'Insegnante tutor presente in qualità di Segretario verbalizzante.
6. Prima della scadenza del mandato la Giunta riferisce al Consiglio Comunale dei Ragazzi e all'Amministrazione comunale sulla propria attività.

Art. 9 SURROGA DEI CONSIGLIERI

1. In caso di dimissioni di un Consigliere, si provvede alla sostituzione con lo studente che risulti primo dei non eletti della stessa lista.
2. I Consiglieri uscenti del terzo anno verranno sostituiti dai primi non eletti della lista di appartenenza.

Art. 10 COORDINAMENTO DEL PROGETTO

1. L'Istituto Comprensivo di Porto Viro nomina un insegnante tutor che si occuperà di supervisionare il progetto e partecipare alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Giunta Comunale Ragazzi in qualità di Segretario verbalizzante.
2. Il Comune e l'Istituto Comprensivo nomineranno un apposito Gruppo di coordinamento per la supervisione del progetto. Il Gruppo di coordinamento sarà così composto:



- n. 3 componenti nominati dal Consiglio Comunale di Porto Viro tra i propri membri (di cui 1 appartenete alla minoranza);
- n. 2 componenti nominati dall'Istituto Comprensivo di Porto Viro, di cui uno sarà il docente tutor del progetto.

3. Il Gruppo di coordinamento eleggerà al proprio interno un Presidente che gestirà i lavori del Gruppo e aggiornerà il Consiglio Comunale.

Art. 11 MODALITA' DI VOTAZIONE

La votazione in Consiglio Comunale dei Ragazzi avverrà attraverso la procedura del voto palese e per alzata di mano.

Art. 12 COMMISSIONI CONSIGLIARI

1. Il Sindaco dei Ragazzi ha la facoltà di istituire delle commissioni di lavoro su tematiche specifiche, alle commissioni possono essere invitati anche altri componenti non eletti. Le commissioni daranno conto alla Giunta dei Ragazzi delle decisioni prese.
2. Il Sindaco dei Ragazzi relazionerà all'Amministrazione Comunale in merito ai lavori delle commissioni.
3. Le commissioni si riuniscono nei locali della scuola, in accordo con l'Istituto Comprensivo.

Art. 13 – RAPPORTI TRA IL COMUNE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO

1. Il Comune di Porto Viro si impegna a:
 - stanziare apposito fondo di bilancio per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi da erogare all'Istituto Comprensivo di Porto Viro;
 - stanziare annualmente un budget a disposizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi per progetti da realizzare in sinergia e che prevedano spese di investimento;
 - comunicare al Consiglio Comunale dei ragazzi l'ammontare annuale delle risorse economiche a disposizione;
 - fornire supporto logistico, tecnico e amministrativo per la realizzazione delle attività proposte.
2. L'Istituto Comprensivo di Porto Viro si impegna a:
 - collaborare con il Comune di Porto Viro per la realizzazione di tutte le attività previste;
 - gestire le risorse economiche a disposizione per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
 - assicurare il coordinamento educativo e didattico del progetto, attraverso la nomina del docente tutor referente per il progetto e l'inserimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi nel PTOF e nel curriculum di Educazione Civica;

Art. 14 MODIFICHE

1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi al Sindaco, al Consiglio Comunale di Porto Viro, al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Porto Viro e al Gruppo di coordinamento previsto all'art. 10.
2. Le proposte di modifica dovranno essere deliberate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, a maggioranza degli eletti (non dei presenti) prima della trasmissione.

Art. 15 DATI PERSONALI E SENSIBILI



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



1. Il Comune di Porto Viro e l'Istituto Comprensivo di Porto Viro utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del servizio.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art 70 – Regolamenti, del vigente Statuto Comunale, che recita: “5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione nell'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva”.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.